

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'8 novembre 2007

**relativa alla conclusione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina**

(2007/822/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, con la Bosnia-Erzegovina un accordo che facilita il rilascio dei visti.
- (2) L'accordo è stato firmato a nome della Comunità europea il 18 settembre 2007, fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva, a norma della decisione del Consiglio adottata il 18 settembre 2007.
- (3) È opportuno approvare l'accordo.
- (4) L'accordo istituisce un comitato misto che provvede alla gestione dell'accordo e può adottare il proprio regolamento interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata per l'adozione della posizione della Comunità in questo caso.
- (5) A norma del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda e del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'adozione della presente decisione e non ne sono vincolati né sono soggetti alla sua applicazione.

- (6) A norma del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione e non ne è vincolata né soggetta alla sua applicazione,

DECIDE:

*Articolo 1*

L'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 14, paragrafo 1 dell'accordo <sup>(2)</sup>.

*Articolo 3*

La Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nel comitato misto di esperti istituito ai sensi dell'articolo 12 dell'accordo.

*Articolo 4*

La posizione della Comunità in sede di comitato misto di esperti per quanto riguarda l'adozione del suo regolamento interno a norma dell'articolo 12, paragrafo 4 dell'accordo è assunta dalla Commissione previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio.

*Articolo 5*

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 2007.

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
R. PEREIRA

<sup>(1)</sup> Parere espresso il 24 ottobre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.